



28 GIU 2023

N. RC/.....

17906

Prot. QL/2023/0457
del 28/06/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

N. N. 7.5..... del 2.8.GIU.2023

IL SINDACO

Divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche e sportive in presenza di ondate di calore di particolare intensità.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TUTELA AMBIENTALE
GIUSEPPE SORRENTINO

Firmato digitalmente da: SORRENTINO GIUSEPPE
Data: 27/06/2023 09:35:44

IL DIRETTORE AD INTERIM
DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AGRICOLTURA
E BENESSERE DEGLI ANIMALI
GIUSEPPE SORRENTINO

Firmato digitalmente da: SORRENTINO GIUSEPPE
Data: 27/06/2023 09:35:45

L' ASSESSORA ALL'AGRICOLTURA,
AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI

SABRINA ALFONSI
Firmato digitalmente da
SABRINA ALFONSI
CN = ALFONSI SABRINA
C = IT

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO PAOLO MILETI

Pietro Paolo
Mileti
28.06.2023
12:08:35
GMT+01:00



PREMESSO CHE

l'art. 13 del Trattato della U.E., siglato a Lisbona il 13/12/2007, riconosce gli animali quali esseri senzienti; pertanto, gli equidi devono essere impiegati nelle attività utili all'uomo nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

con legge costituzionale n°1 dell'11/02/2022 il Parlamento Italiano ha inserito il comma 3 all'art. 9 della Costituzione che recita "(La Repubblica [implicito] Tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali)".

nel quadro delle attribuzioni e delle competenze istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, regolamentare e statutario, Roma Capitale provvede alla tutela del benessere degli animali;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005 è stato approvato il Regolamento sulla tutela degli animali;

il citato Regolamento al Titolo VI – Cavalli, comma 1 dell'art. 43 - stabilisce che: "Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo";

a tutela dell'animale l'art. 46 del citato Regolamento ne impone limitazioni all'uso: "1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.

2. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. È altresì proibito percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato.

3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00.;

le esigenze di tutela del benessere degli animali, costituenti un riferimento costante per Roma Capitale, hanno trovato riconoscimento anche nel "Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi non di linea", approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, laddove, per le vetture pubbliche da piazza a trazione animale, all'art. 46 comma 1 dispone "È fatto obbligo ai titolari di licenza di svolgere l'attività nei percorsi protetti e negli orari autorizzati, escludendone in ogni caso l'esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35°.";

CONSIDERATO CHE

l'inquinamento atmosferico, dovuto alla concentrazione di polveri sottili soprattutto in ambito urbano trafficato, dove il cavallo lavora, è estremamente dannoso per l'animale che risulta soggetto a maggiori rischi di patologie dell'apparato respiratorio;

il cavallo, per le sue caratteristiche fisiche e fisiologiche, è particolarmente sensibile alle temperature elevate e, se ricorrono condizioni di elevata umidità e di scarsa ventilazione, come frequentemente si verificano in ambiente urbano, lo stesso può incorrere nel cosiddetto "colpo di calore": condizione patologica, con innalzamento della temperatura corporea sino ad oltre 42°C, che può determinare gravi conseguenze sino alla morte dell'animale;

la Commissione medico-veterinaria, prevista dall'art. 43 dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, costituita con Determinazione Dirigenziale n. 937 del 17 giugno 2022, con nota prot. QL 45889 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto "Divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche e sportive in presenza di ondate di calore di particolare intensità" evidenzia che *"i fattori climatici che possono determinare l'insorgenza di un colpo di calore nel cavallo non possono avere come unico riferimento la sola temperatura ambientale: l'indice di calore pericoloso per la salute dell'animale è definito, pertanto, sommando il valore della temperatura a quello dell'umidità"*;

le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione; tali condizioni rappresentano un rischio per la salute della popolazione ma anche degli animali. Un'ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica città e non è quindi possibile individuare una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le latitudini;

a causa dei cambiamenti climatici le ondate di calore di carattere eccezionale negli anni recenti si sono ripetute con più frequenza;

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA nel Focus su "Le città e la sfida dei cambiamenti climatici - La carta della vulnerabilità climatica di Roma" nell'analizzare i mutamenti climatici ha valutato l'incremento delle temperature estive e l'esposizione del sistema urbano romano all'accentuazione dei picchi di calore; per quanto riguarda l'esposizione ai picchi di calore l'ISPRA specifica che è noto che le città di grande dimensione come Roma sono soggette al fenomeno della *Urban Heat Island (UHI)* e che un medesimo picco di calore induce temperature più elevate in determinate parti dell'insediamento (in genere le parti centrali) e temperature meno elevate in altre parti (in genere quelle periferiche);

sussiste, conseguentemente, l'esigenza di prevedere, nelle more di una integrazione delle discipline regolamentari citate in premessa alle nuove evidenze scientifiche sul clima, una maggiore tutela sia degli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche e private che di quelli impiegati nelle attività ludiche e sportive, per prevenire potenziali danni alla salute derivanti da "particolari" ondate di calore;

le condizioni di benessere e salute degli equidi devono essere assicurate durante tutte le manifestazioni e le attività pubbliche o aperte al pubblico che si svolgono nel territorio di Roma Capitale;

al fine di tutelare la salute degli equidi, è opportuno disporre a supporto delle disposizioni regolamentari citate in premessa, misure urgenti di salvaguardia in presenza di ondate di calore di particolare intensità con livelli di rischio 2 e 3, rilevabile dal bollettino giornaliero del "Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute", specifico dell'area urbana di Roma, emanato dal Ministero

della salute, estendendo il divieto di circolazione delle vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi dalle ore 11.00 alle ore 18.00;

in dette giornate, e precisamente durante il periodo di blocco prolungato nel tempo della circolazione, agli equidi impiegati nelle attività succitate, dovranno essere garantiti comunque, adeguata movimentazione ed esercizio fisico per evitare ogni eventuale rischio per la salute derivante dalla forzata inattività, tenuto conto delle esigenze etologiche specifiche e delle caratteristiche delle razze impiegate;

durante tale movimentazione, i vetturini e/o titolari delle licenze e i detentori degli animali, al fine di assicurare loro un adeguato esercizio, non dovranno utilizzare le ordinarie vetture da traino come le botticelle ed i carretti per il trasporto di persone;

nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità con livelli di rischio 2 e 3 del bollettino giornaliero del "Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute", specifico dell'area urbana di Roma, emanato dal Ministero della salute, gli equidi impiegati nel trasporto o in attività ludico-sportive, a seguito di qualsiasi performance lavorativa o sportiva, dovranno essere adeguatamente governati e ricoverati in ambiente fresco e areato.

detta disciplina, in coerenza con i principi generali consolidati dalla giurisprudenza in materia di ordinanze *extra ordinem*, riveste i caratteri della contingibilità e dell'urgenza dettate dal carattere eccezionale delle ondate di calore che possono verificarsi, nel periodo estivo, sul territorio di Roma Capitale.

VISTI

l'art. 9 della Costituzione Italiana;

l'art. 13 del Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007;

l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;

la legge 24 novembre 1981, n. 689;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

l'articolo 2, comma 12, dello Statuto che fissa tra i compiti del Comune di Roma *"la tutela degli animali e favorisce la condizione di coesistenza fra le diverse specie esistenti"*;

il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;

il Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 dell'8 - 9 novembre 2011;

ORDINA CHE

fermo restando quanto già disposto dalle discipline regolamentari indicate in premessa, *"dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00"* ed *"è escluso in ogni caso l'esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35 C°"*, è ulteriormente previsto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al 15 settembre 2023 il divieto di circolazione per le vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi dalle ore 11 alle ore 18, nelle giornate caratterizzate dai livelli di rischio 2 e 3 del bollettino giornaliero del *"Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute"*, specifico dell'area urbana di Roma, emanato dal Ministero della Salute e diramato dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale;

nel periodo di blocco della circolazione, ai cavalli impiegati nella trazione pubblica sia comunque garantita idonea movimentazione, al fine di tutelare il benessere fisiologico degli equidi medesimi, secondo le indicazioni impartite dalla Commissione Medico Veterinaria, mediante attività di traino di calessini omologati con il solo vetturino senza ulteriori passeggeri, per non più di 30 minuti consecutivi, nelle aree verdi urbane, nelle prime ore del mattino e nelle ultime della sera;

gli equidi impiegati nelle manifestazioni ludiche e negli eventi sportivi-agonistici, dopo la performance, siano immediatamente governati e ricoverati in ambiente fresco e areato;

per le violazioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs.267/2000 e le misure repressive di cui all'art.47 del vigente Regolamento per la disciplina degli autoservizi non di linea.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e ne sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate anche attraverso il sito internet di ROMA CAPITALE.

Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale provveda alla trasmissione agli interessati tramite mail dei bollettini "ondate di calore" previsti dal "*Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute*", specifico dell'area urbana di Roma, emanato dal Ministero della salute;

Sono deputati all'attività di controllo anche le Guardie Zoofile in possesso di decreto prefettizio di nomina.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Sindaco
ROBERTO GUALTIERI



Roberto
Gualtieri
28.06.2023
16:26:33
GMT+01:00